



NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

www.csencorsi.it

Oggetto: Le qualifiche tecniche e professionali nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb

- 1. Tecnico sportivo in ambito MTB e cicloturismo (ad esempio Istruttore/Maestro) rilasciato da Federazioni o Enti riconosciuti dal CONI**
- 2. Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte ai sensi della D.G. Regione Piemonte 27/11643 22/06/2009**
- 3. Professionista dell'accompagnamento o dell'insegnamento tecnico nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb ai sensi della Legge 4/2013**

In quali ambiti possono svolgere la loro attività queste figure? In cosa si differenziano? La situazione è omogenea in tutta Italia o vi sono delle differenze? Come è la situazione in Piemonte?

La normativa è piuttosto complessa e le differenze legate alla competenza delle Regioni in materia di legislazione turistica di certo non sono di aiuto per orientarsi nel modo corretto.

Tutto inizia con la definizione delle aree di attività e degli utenti delle diverse figure.

Tecnico sportivo* in ambito MTB e cicloturismo (area CONI)

CSEN è accreditato per l'organizzazione dei corsi per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Nazionale CSEN di Cicloturismo Sportivo ed MTB (categoria tecnici sportivi riconosciuti dal CONI)

I tecnici sportivi nel settore ciclismo/cicloturismo e mtb sono tecnici sportivi, che operano nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, offrendo i loro servizi (gratuitamente o dietro compenso) non a clienti in genere, ma a tesserati dell'ASD\SSD -Associazione o Società Sportiva Dilettantistica- per la quale operano.

Essi ottengono la propria qualifica in seguito a corsi strutturati secondo le scelte di ogni Ente promotore.

L'Ente riconosciuto CONI, iscrive i tecnici qualificati e da esso riconosciuti in un apposito Albo tecnici nazionale e vengono anche iscritti in un apposito elenco presso il CONI.

Affidare un incarico di istruttore ad un soggetto qualificato dalla Federazione o dall'EPS è necessario per una serie di motivi:

- 1) necessità di garantire la miglior riuscita possibile dell'attività: affidandosi a personale preparato e qualificato.
- 2) necessità di offrire un'immagine adeguata e un servizio chiaro agli utenti.
- 3) possibilità di erogare compensi in qualità istruttori sportivi, secondo il cosiddetto "regime dei 10.000,00 € - (Comma 2, art. 69 TUIR, così modificato dal comma 367, art.1 Legge di Bilancio 2018) che è possibile solo per i tecnici sportivi iscritti negli appositi elenchi del CONI attraverso gli EPS e le Federazioni.
- 4) responsabilità: in caso di incidente grave, con conseguente procedimento giudiziario, nel dover -di fronte a un giudice che ci chiede conto del nostro comportamento- dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che l'incidente si verificasse o di aver fatto il possibile per limitare i danni dell'incidente inevitabile, la prima cosa da fare per il tecnico sportivo è dimostrare di essere adeguatamente formato per l'attività svolta; la prima cosa da fare per il presidente dell'ASD\SSD organizzatrice è dimostrare di aver affidato l'incarico con prudenza e coscienziosamente, a qualcuno in grado di portarlo a termine nel migliore dei modi (e come dimostrarlo senza esibire una qualifica specifica con una valenza normativa?).



NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

www.csencorsi.it

Oggetto: Le qualifiche tecniche e professionali nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb

Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte ai sensi della D.G. Regione Piemonte 27/11643 22/06/2009

La Regione Piemonte, in base alla Legge Quadro nazionale 135 del 2001 sul turismo, ha disciplinato, tra le professioni turistiche, anche quella dell'accompagnatore cicloturistico. Chi partecipa all'apposito corso e supera l'esame finale è iscritto nell'elenco regionale e diventa un professionista del turismo, potendo così accompagnare CLIENTI (a cui rilasciare ricevuta fiscale o fattura) in bicicletta in giro per il Piemonte a titolo individuale (aprendo partita IVA) o subordinato. Esattamente come, non in bici, possono fare le guide turistiche.

La qualifica ha valenza in Piemonte, per operare in altre Regioni nelle quali sia definita una figura professionale comparabile (come la Valle d'Aosta, la Puglia, l'Abruzzo, la Sardegna, le Marche, il Friuli Venezia Giulia,...) a quella dell'Accompagnatore cicloturistico, è necessario richiedere il riconoscimento agli uffici preposti e rispettare i requisiti previsti dalle diverse normative regionali.

Esempio: un turista desidera fare un giro in bicicletta guidato. A questo proposito contatta l'Accompagnatore Cicloturistico che lo conduce in escursione. Al termine, l'accompagnatore Cicloturistico (con propria partita Iva) si fa pagare dal turista rilasciando ricevuta fiscale o fattura. **ATTENZIONE:** il soggetto che esercita l'attività di Accompagnatore Cicloturistico professionista in Piemonte senza averne il titolo, oltre a problemi in tema di responsabilità simili a quelli descritti per i tecnici sportivi senza riconoscimenti, rischia sanzioni, la denuncia per abuso di professione e va incontro a problemi di natura fiscale e tributaria.

Professionista dell'accompagnamento oppure dell'insegnamento tecnico nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb ai sensi della Legge 4/2013

La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, quelle cioè, che non prevedono l'esistenza di albi o elenchi nei quali essere iscritti per poter esercitare la propria attività. La Legge Quadro sul turismo 135/2001 ha previsto che le Regioni disciplinassero le professioni turistiche (e quindi anche la professione dell'Accompagnatore cicloturistico). Non tutte le Regioni hanno però provveduto. La Regione Piemonte, tra le prime, si è fatta carico di quest'onere solo nel 2009. In Piemonte esiste l'Elenco degli Accompagnatori Cicloturistici qualificati (redatto su base provinciale).



NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

www.csencorsi.it

Oggetto: Le qualifiche tecniche e professionali nel settore ciclismo/cicloturismo/mtb

Nelle Regioni in cui non è disciplinata la figura dell'accompagnatore cicloturistico professionista (comunque chiamato, ogni Regione può scegliere come definirlo e quali competenze attribuirgli), e quindi NON in Piemonte, si può fare riferimento alla Legge 4/2013 e definirsi professionista del settore "accompagnamento" accompagnando dei clienti in bicicletta senza che si configuri un esercizio abusivo della professione.

Invece e comunque un tecnico sportivo con Diploma riconosciuto in ambito CONI (che non vuole avvalersi dei compensi agevolati) può sempre ai sensi della legge 4/2013 aprire una partita iva ed insegnare come professionista la disciplina nella quale è accreditato (Ciclismo- Cicloturismo codice CONI AX008 e Ciclismo- Mountain Bike codice CONI AX012).

CSEN, Dipartimento Giuridico-Fiscale

03/03/2022

DATA

Dipartimento Giuridico-Fiscale Csen

FIRMA